

# Statuto della Società del tiro a segno naz.<sup>le</sup> in Siena

- Art. 1. È istituita in Siena la Società del tiro a segno nazionale in conformità della legge 2 Luglio 1882 e regolamento approvato con R. decreto 17 Aprile 1883.
2. Possono essere iscritti nella Società, salve le condizioni prescritte dalla legge, principalmente gli abitanti dei Comuni compresi nei due mandamenti che hanno la Sede in Siena; ma lo potranno anche gli abitanti degli altri Comuni compresi in Mandamenti in cui non fu peranco istituito il tiro a segno nazionale.
3. Tutti i soci hanno diritto di intervenire e dar voto nelle adunanze della Società e di essere eletti alle cariche sociali, eccezione fatta per quest'ultime per i soci minoranti.
4. L'assemblea è convocata mediante pubblica avviso dalla Presidenza locale almeno due volte all'anno e delibera a maggioranza di voti. Le adunanze sono valide in una prima convocazione con l'intervento di un quinto dei soci iscritti ed in una seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti purché soci maggiore del numero dei componenti l'ufficio di presidenza. Quando questo numero non si ottenga neppure in una seconda convocazione gli affari posti all'ordine del giorno vengono risolti dall'ufficio di Presidenza. Nel caso che in un'adunanza a giudizio dell'ufficio di Presidenza non si possa formare l'ordine del giorno o per esaurirlo occorra protrarre oltre il dovere l'adunanza, questa può essere prorogata sino a tre giorni dopo senz'altre formalità che con l'annuncio da farsi dal Presidente agli adunati del giorno dell'ora e purché non venga fatta opposizione. Questa avvenendo, la proposta di proroga sarà mandata a partito e risolta approntata il Presidente annunzierà il giorno e l'ora dall'Ufficio di Presidenza stabilito seduta stante.

Art. 5. L'assemblea dei soci salva le disposizioni di legge:

a) nomina i membri elettori dell'Ufficio di Presidenza,  
b) delibera sull'acquisto e vendita di immobili, immissione di ipoteche, la emissione di obbligazioni le locazioni la creazione di passivi.

6.° La Società è rappresentata ed amministrata da una Presidenza locale composta nel modo e numero stabilito dall'art. 4 della legge. I membri sono nominati per schede segrete a maggioranza assoluta di votanti in una prima adunanza, col mezzo di ballottaggio in una seconda.

7.° Le elezioni hanno luogo nel Dicembre di ogni anno. I membri elettori della Presidenza locale durano in ufficio due anni, e sono sempre impermanenti. Nel primo anno coprono di ufficio la metà più uno designata dalla sorte e quindi gli altri per avvicinata.

8.° Nella prima adunanza di ogni anno i componenti la Presidenza devengono alla nomina del Presidente del Vice-Presidente, del Segretario e dell'Economo.

9.° L'ufficio di Presidenza è ammincato dal Presidente e delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

10.° La Presidenza locale:

a) forma i regolamenti;

b) nomina, sospende, licenzia gli impiegati e ne determina gli stipendi in base del bilancio,

c) prepara il preventivo ed i rapporti da sottoporre all'approvazione della Direzione Provinciale,

d) rappresenta a mezzo del suo Presidente agli effetti legali e contrattuali la Società;

e) forma i programmi per l'insegnamento pratico del tiro e delle gare provinciali di tiro uniformandosi alle disposizioni di

legge,

f) stabilire i giorni la durata ed i luoghi delle esercitazioni del tiro, nonché le norme disciplinari pel servizio interno e sicurezza del locale del tiro,

g) ammettere i nuovi soci e delibera se siano o no ammissibili al beneficio della esenzione delle tasse sociali e dal pagamento delle munizioni in base alla legge e regolamento,

h) proporre al Prefetto, il luogo il modo, e nominare la persona o persone sotto la cui responsabilità sono da conservarsi le armi le munizioni e tutto ciò che è di pertinenza della Società in base ad inventario,

i) domanda allo Stato, alla Provincia ai Comuni e Comuni ed il concorso nelle spese per gli oggetti e nei casi stabiliti dalla legge,

l) forma i ruoli di esazione delle tasse sociali,

m) ed in genere ha tutte le attribuzioni che pel presente statuto non sono demandate all'Assemblea.

Art. 11. Le attribuzioni dei singoli membri della Presidenza locale sono stabilite dal regolamento interno.

12. Il presente statuto diventa esecutivo dopo che sia stato approvato dall'autorità governativa a forma di legge.

Liana 29 Agosto 1864

Approvato dal R. Ministero dell'Interno il di 29 Aprile 1864